# AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - settori ordinari e speciali ed estensione della rilevazione ai contratti di importo inferiore o uguale ai 150.000 euro, ai contratti «Esclusi» di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del d.lgs. n. 163/2006, di importo superiore ai 150.000 euro, e agli accordi quadro e fattispecie consimili.

#### IL PRESIDENTE

Visto:

Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;

il comunicato del Presidente dell'Autorità in data 4 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 21 aprile 2008, con il quale sono state rese note le modalità per l'invio all'Osservatorio delle informazioni relative ai contratti pubblici aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o lavori, servizi e forniture di importo superiore a 150.000 euro;

il rinvio operato dal predetto comunicato in data 4 aprile 2008, a successive comunicazioni con le quali sarebbero state rese note le modalità di trasmissione dei dati relative alle ulteriori fattispecie contrattuali previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

#### Considerato

Che, al fine di assicurare la vigilanza del mercato, occorre estendere la rilevazione dei dati anche alle seguenti fattispecie:

a) contratti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e speciali di importo inferiore o uguale ad euro 150.000;

*b)* contratti «esclusi» di lavori, servizi e forniture di importo superiore ai 150.000 euro rientranti nelle particolari casistiche di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del Codice dei contratti pubblici;

- c) accordi quadro, contratti attivati da Centrali di committenza, convenzioni e fattispecie consimili;
- d) contratti di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, discendenti dalle fattispecie di cui al punto c).

### Comunica

ferma restando la validità del Comunicato del Presidente dell'Autorità del 4 aprile 2008 che disciplina il sistema di comunicazione dei dati relativi agli appalti di importo superiore a 150.00 euro,

- 1. Che l'invio alla Sezione centrale dell'Osservatorio, ovvero alle Sezioni regionali competenti, da parte dei soggetti obbligati, dei dati aventi ad oggetto i contratti di cui al successivo punto 2), dovrà essere assicurato mediante le apposite procedure informatiche rese disponibili sui siti web dell'Autorità e delle Regioni e Province Autonome, secondo le seguenti modalità:
- 1.1) la trasmissione dei dati concernenti i contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture nei settori ordinari o speciali, affidati o aggiudicati da stazioni appaltanti di ambito statale e/o di interesse nazionale o sovra regionale, dovrà essere assicurata ricorrendo all'uso delle procedure telematiche che saranno rese disponibili sul sito web dell'Autorità all'indirizzo http://www.avcp.it/entro gennaio 2011;
- 1.2) la trasmissione dei dati concernenti i contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture nei settori ordinari o speciali, di interesse regionale, provinciale e comunale dovrà essere assicurata ricorrendo all'uso delle procedure telematiche che saranno rese disponibili sui siti delle Regioni e delle Province Autonome, ovvero nel caso in cui la Sezione regionale dell'Osservatorio non sia operativa/istituita mediante

— 78 -

l'uso delle procedure telematiche di cui al precedente punto 1.1). A tal fine le Sezioni regionali dell'Osservatorio provvedono, entro il 31 dicembre 2010, a render note con apposito avviso le modalità operative con cui le stazioni appaltanti di interesse regionale, provinciale e comunale dovranno trasmettere i dati sui contratti pubblici.

- 2. Che l'obbligo dell'invio dei dati riguarda:
- 2.1) i contratti di lavori, nei settori ordinari e speciali, di importo compreso tra i 40.000 ed i 150.000 euro, e i contratti di servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, di importo compreso tra i 20.000 e i 150.000 euro, per i quali si è pervenuti all'aggiudicazione o all'affidamento a far data dal 1° gennaio 2011; per i contratti di lavori, nei settori ordinari e speciali, di importo compreso tra i 40.000 ed i 150.000 euro, aggiudicati o affidati fino a dicembre 2010, rimane l'obbligo dell'invio dell'elenco riassuntivo trimestrale con le precedenti modalità e tempistiche;
- 2.2) i contratti di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, di importo superiore ai 150.000 euro, rientranti nelle particolari casistiche di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per i quali si è pervenuti all'aggiudicazione o all'affidamento a far data dal 1° gennaio 2011; per gli stessi contratti non è più necessario l'invio del corrispondente documento cartaceo a fine 2011.
- 2.3) gli accordi quadro, i contratti attivati da Centrali di committenza, le convenzioni e le fattispecie consimili, per le quali si è pervenuti all'affidamento a far data dal 1° gennaio 2011;
- 2.4) i contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, discendenti da accordi quadro, da contratti attivati da Centrali di committenza, da convenzioni e fattispecie consimili (aggiudicate o affidate a far data dal 1° gennaio 2011), di cui al precedente punto 2.3).
- 3. Che i dati concernenti i contratti di lavori, nei settori ordinari e speciali, di importo compreso tra i 40.000 ed i 150.000 euro, e i contratti di servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, di importo compreso tra i 20.000 e i 150.000 euro di cui al precedente punto 2.1) vanno comunicati unicamente con riferimento alle fasi di aggiudicazione (o definizione di procedura negoziata) e di stipula del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto stesso.
- 4. Che i dati concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, di importo superiore ai 150.000 euro, rientranti nelle particolari casistiche enucleate agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di cui al precedente punto 2.2), vanno comunicati unicamente con riferimento alle fasi di aggiudicazione (o definizione di procedura negoziata) e di stipula del contratto; l'invio degli stessi deve avvenire ai sensi dell'articolo 7, comma 8, lettera *b*), secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è pervenuti al relativo affidamento.
- 5. Che i dati concernenti gli accordi quadro conclusi ai sensi dell'art. 59 del Codice dei contratti, le attvità delle Centrali di committenza di cui all'art 33 del Codice dei contratti, le convenzioni ex articolo 26 della legge n. 488/99, e le fattispecie consimili, vanno comunicati, allo stato, con riferimento alla relativa fase di aggiudicazione, entro 30 giorni dalla data di perfezionamento della stessa, e con riferimento alla eventuale stipula del contratto entro 60 giorni dalla sottoscrizione dello stesso. Le modalità di rilevazione delle fasi successive alla stipula verrano rese note con successivi comunicati.
- 6. Che i dati concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, discendenti da accordi quadro, da contratti attivati da Centrali di committenza, convenzioni e fattispecie consimili, che risultano affidati a far data dal 1° gennaio 2011, vanno comunicati:
- 6.1) se di importo inferiore o uguale ai 150.000 euro, con le modalità di cui al precedente punto 3) e, quindi, con riferimento alle sole fasi di aggiudicazione e di stipula del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto stesso;



6.2) se di importo superiore ai 150.000 euro, con le modalità ordinarie di cui al precedente comunicato del Presidente dell'Autorità in data 4 aprile 2008 concernente la trasmissione dei dati dei contratti pubblici e, quindi, con riferimento alle diverse fasi dell'appalto ed alle comunicazioni di eventi in esso previste.

7. Che ai sensi dell'articolo 7, comma 8, ultimo capoverso del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il soggetto che ometta senza giustificato motivo, di fornire le informazioni di cui ai punti precedenti, o che non rispetti i termini di invio o fornisca dati non veritieri è sottoposto con provvedimento dell'Autorità alla sanzione amministrativa.

Alla data del 31 dicembre 2010 cessano di produrre i propri effetti i precedenti comunicati dell'Autorità relativi alla trasmissione dei dati concernenti i contratti pubblici di importo inferiore o uguale alla soglia dei 150.000 euro. Gli enti aggiudicatori sono tenuti a far pervenire con le precedenti modalità - elenco riassuntivo trimestrale - avvii e conclusioni degli appalti di lavori intervenuti fino al 31 dicembre 2010, nonché le conclusioni intervenute successivamente al 31 dicembre 2010, ma riferite ad appalti di lavori avviati entro la medesima data.

Con ulteriori comunicazioni saranno rese note le variazioni che saranno apportate al sistema di raccolta dei dati in relazione alle ulteriori fattispecie contrattuali previste dalla legge, avvalendosi delle Sezioni regionali, anche di intesa con le stesse.

Roma, 14 dicembre 2010

Il Presidente: Brienza

10A15190

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Rilascio di exequatur

In data 6 dicembre 2010 il Ministro degli affari esteri ha concesso *l'exequatur* al sig. Roberto Berni Canani, Console onorario della Repubblica di Lettonia in Napoli.

10A15291

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 13/2010 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) in data 5 marzo 2010.

Con ministeriale n.24/VI/0022836/MA004.A012/MED-L-78 del 25 novembre 2010 è stata approvata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la delibera n. 13/2010 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) in data 5 marzo 2010, concernente modifiche alla disciplina regolamentare relativa al pagamento dei ratei di pensione ed, in genere, delle prestazioni maturate e non riscosse dall'iscritto deceduto a carico del fondo di Previdenza generale, del fondo dei medici di Medicina generale, del Fondo degli specialisti ambulatoriali e del fondo specialisti esterni.

10A15161

Approvazione della delibera n. 41/2009 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) in data 26 giugno 2010.

Con ministeriale n. 24/IX/0023094/MED-L-71 del 4 dicembre 2009 e con presa d'atto n. 24/VI/0022379/MED-L-71 del 22 novembre 2010, tenuto conto che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 43/2010 del 24 settembre 2010, l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza de medici e degli odontoiatri (ENPAM) si è conformato alle osservazioni formulate dai Ministeri vigilanti, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n.41/2009, adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) in data 26 giugno 2009, con le relative modifiche apportate, concernente una deroga al limite del 5% dello stanziamento annuo previsto per le prestazioni assistenziali dall'art. 31, comma 5, del Regolamento, del Fondo di previdenza generale, limitatamente agli esercizi finanziari 2009 e 2010.

10A15162

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Vinagre de Jerez».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 319 del 24 novembre 2010, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta, presentata dalla Spagna, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.). - «Vinagre De Jerez».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

### 10A14574

**–** 79 –

Parere relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita "Alta Langa" e del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela Alta Langa, per il tramite della Regione Piemonte, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Alta Langa» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini.

Visto il parere formulato dalla Regione Piemonte in merito alla predetta istanza di riconoscimento

Ha espresso, nella riunione del giorno 16 novembre 2010, presente il funzionario della Regione Piemonte, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di seguito annesso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazio-

